

REGOLAMENTO (CEE) N. 2112/86 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 3228/85 e che porta a 850 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 ⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3228/85 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1941/86 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 700 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che la Germania, con una comunicazione in data 26 giugno 1986, ha reso noto alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 150 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 850 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3228/85;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3228/85 è sostituito dal seguente testo:

• Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 850 000 t di orzo da esportare verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 850 000 t di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3228/85 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 307 del 19. 11. 1985, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1986, p. 13.

*ALLEGATO**« ALLEGATO I*

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg	269 762
Niedersachsen/Bremen	282 131
Nordrhein-Westfalen	76 348
Rheinland-Pfalz	31 393
Baden-Württemberg	26 017
Bayern	156 436
Hessen	7 675